

**Lidianna Degrassi, *Lingue e linguaggi - diritti e libertà culturali*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. XXIV-210, con prefazione di P. Bonetti e postfazione di M. Fiorillo.**

Se è vero che la «diversità culturale» è un fenomeno che qualifica la società di oggi, al punto da proporre una del tutto nuova: una società non più divisa in segmenti (maggioranza e minoranze), bensì un'unica società multiculturale, concreta, portatrice di insopprimibili e salutari differenze, per nulla recessive rispetto alla cultura *mainstream*, ci si è chiesti in che termini essa venga a rapportarsi nei confronti dell'autorità politica e, soprattutto, in che termini e con quali limiti costituzionali quest'ultima sarà chiamata a sostenerla.

E' questo l'interrogativo cui il volume tenta, alla fine del percorso di ricerca, di rispondere, passando per l'evoluzione concettuale e giuridica delle nozioni di «linguaggio», «libertà di linguaggio» e «promozione della libertà di linguaggio», che con l'espressione «diversità culturale» hanno parecchio in comune. Il criterio d'indagine seguito ha posto a confronto tali nozioni con altre simili, ma speculari: «lingua», «diritto di lingua» e «tutela del diritto di lingua» maggiormente coniugabili con le espressioni più tradizionali, come «maggioranza» e «minoranze», specie linguistiche, notoriamente ricondotte al principio di uguaglianza.

L'ipotesi di partenza è stata quella che se la lingua, quella materna in particolare, in quanto consustanziale all'esistenza umana, si ascrive alla categoria dei diritti fondamentali dell'uomo, il linguaggio, in quanto frutto di comportamenti antropologici, quindi culturali, e di relazioni sociali volute e ricercate, ma non innate, si ascrive invece alla categoria delle libertà culturali. A conforto di tale ipotesi si è trovato un forte sostegno nella dottrina di Ferdinand Tönnies.

Al di là di questo presupposto, ci si è ancora chiesti in che rapporto verrebbero a trovarsi lingua e linguaggio rispetto all'ordinamento giuridico.

Vista la rilevanza della *lingua* per l'esistenza umana e dato che essa rappresenta un bisogno umano naturale e indefettibile, quindi un diritto, l'autorità politica è chiamata a tutelarla sia in senso negativo (astensionistico), sia in senso positivo (interventistico): basti pensare, sotto il primo profilo, all'applicazione del principio di non discriminazione tra le lingue che godono di pari dignità, così pure, sotto il secondo profilo, all'applicazione dei diritti sociali che, nell'ambito della cultura, assumono il nome di diritti culturali, quale ad es. il diritto all'istruzione/educazione della/nella lingua-madre (alludendo, nell'ordine, alla prima e alla seconda generazione dei diritti).

In definitiva, la necessità di esercitare la doppia tutela (negativa e positiva) della lingua-madre si spiega con la sua origine naturale. Ne consegue che tale tutela, ottenuta per mezzo del servizio pubblico di istruzione, costituisce per l'autorità un obbligo erogativo.

L'origine culturale, dunque derivata, del *linguaggio* pone quest'ultima nozione in una diversa dimensione. Se è vero che gli individui che formano una comunità (per vero, più comunità, a seconda dei diversi linguaggi) sono liberi di relazionarsi tra loro attraverso varie espressioni culturali utili alla convivenza, l'autorità rappresentativa di tutte le comunità sarà altrettanto libera di svolgere o meno politiche a supporto dell'uno o dell'altro linguaggio.

Circa la natura delle politiche culturali (relative al linguaggio che è libero), si tratterà di attività di tipo discrezionale, comunque auspicabile, perché, pur non essendo vitale come la lingua, il linguaggio stesso va sempre visto in funzione di promozione umana, e se ragioniamo in termini di uguaglianza sostanziale, con un *favor* verso la componente sociale più debole. A questa considerazione va aggiunto che il linguaggio, per definizione, rileverà soprattutto in senso comunitario: come fatto notare da Tönnies, il linguaggio, più che l'esperienza del singolo soggetto, è sempre il portato di libere relazioni intersoggettive convenzionali.

Nel sostenere facoltativamente la libertà di linguaggio, il diritto pubblico non risponde più con un obbligo erogativo (come per la lingua), ma con un dovere promozionale.

Il volume affronta e cerca di sviluppare tutti questi concetti alla luce del diritto positivo, sia del diritto internazionale (che segna il passaggio della rilevanza delle minoranze linguistiche a quella delle diversità culturali), sia del diritto interno (specie in relazione alle minoranze storiche) e l'uno e l'altro rispetto alle c.d. nuove minoranze, cioè gli immigrati extra-comunitari. La tutela del diritto di lingua e la promozione della libertà di linguaggio hanno trovato profonde radici innanzitutto nel *diritto internazionale*. A quest'ordinamento va riconosciuto il merito di avere fornito anche i contenuti al concetto di linguaggio, cui l'ulteriore concetto di diversità culturale è stato in qualche modo ricondotto.

E' stato possibile raggruppare le norme più significative di diritto pattizio (vigenti nell'ordinamento italiano) in due fasi storico-istituzionali: coincidendo la prima fase con l'affermarsi dei diritti di prima e seconda generazione intesi in termini individuali, quali il diritto di lingua-madre (tutela negativa) ed il diritto culturale all'istruzione della e nella lingua madre (tutela positiva) ed essendo la seconda fase testimone della giuridicizzazione del concetto di linguaggio, fino allora solo sottinteso, e dell'avvento del nuovo concetto di diversità culturale.

Si può aggiungere che nella prima fase, per ragioni storiche, l'irrompere sulla scena internazionale delle minoranze nazionali, linguistiche, etniche, religiose, cioè di società parziali non confondibili con la maggioranza - fermo restando che il diritto di lingua-madre per il tramite del circuito scolastico diventa obbligatorio anche per le lingue di minoranza -, fa sorgere in questi gruppi di persone l'esigenza di vedere riconosciute ulteriori garanzie specie nei confronti dei loro linguaggi in quanto capaci di identificarli. Nella seconda fase, l'ordinamento internazionale mostra finalmente interesse verso il tema delle libertà culturali, specie del linguaggio (e meno sul diritto di lingua, oramai acquisito), tra cui merita ricordare in particolare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995. Tale atto si distingue perché, dopo il 1966 (a seguito dell'art. 1 della Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale coeva al Patto sui diritti civili e politici), riaffiora in maniera più consapevole proprio la nozione di *diversità culturale* che avrà un ruolo di grande rilievo nella strutturazione delle libertà culturali, ancorché fin qui solo in via potenziale.

Un doppio passo decisivo in questo senso viene fatto nel 2003 con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che va ricordata perché, come sottolineato, con essa si arriva alla giuridicizzazione del concetto di linguaggio fornendone i contenuti, oltretutto gli strumenti per mantenerlo in vita (si pensi ad es. alla salvaguardia); e nel 2005 con la Convenzione sulla diversità delle espressioni culturali che va a sua volta ricordata perché scolpisce in maniera indelebile nozione e disciplina proprio del concetto di diversità culturale.

Va però sottolineato che il concetto di linguaggio non si limita a ricomprendere soltanto le espressioni immateriali di cui alla Convenzione del 2003, ma anche quelle materiali di cui alla Convenzione del 1972 sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell'Umanità, cosa che ha trovato conferma nell'atto internazionale del 2005.

Della Convenzione sulla diversità delle espressioni culturali del 2005 conviene trascrivere la definizione, secondo cui con essa si intende "la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società...", molteplicità che "si manifesta non soltanto nelle variegate forme attraverso le quali il patrimonio culturale dell'umanità si esprime..., ma anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzati". Nella nozione ben si collocano i linguaggi con le loro varietà di forme culturali tangibili e intangibili. Pertanto, da questo momento in poi non si può più dubitare del fatto che il concetto di linguaggio è da intendersi nei termini più larghi possibili, come parte integrante del concetto di diversità culturale.

Sul piano concettuale la Convenzione del 2005 può essere considerata come la stella polare della libertà di linguaggio. C'è però il grave rischio che essa venga resa inefficace dal diritto sovrano degli Stati che non incontra sanzioni in caso di mancata attuazione delle azioni positive sancite dalla Convenzione stessa.

Circa il diritto dell'UE, ci si può limitare a segnalare che esso si è semplicemente posto sulla scia del diritto internazionale avendo a sua volta recepito il concetto di diversità culturale (in uno con la libertà di linguaggio) nell'art. 167 TfUe.

La tutela del diritto di lingua e la promozione della libertà di linguaggio sono state oggetto di studio anche nel *diritto interno*, sia statale che regionale.

Circa la tutela del diritto di lingua, è noto che è espressamente prevista in termini negativi nell'art. 3 Cost. ed in termini positivi nell'art. 6 Cost. Benché la Costituzione italiana ignori la nozione di diversità culturale, dalla lettura incrociata tra l'art. 6 (riferito alle minoranze linguistiche, che sono forme di diversità) e l'art. 9, in uno con l'art. 33, c. 1 (riferiti, rispettivamente, alla promozione dello sviluppo della cultura e alla libertà di arte e scienza, dunque in termini generali della cultura) è stato possibile trovare un fondamento della promozione della libertà di linguaggio e dunque della stessa nozione di diversità culturale.

Si è così potuto dimostrare che la doppia diade (tutela del diritto di lingua e promozione della libertà di linguaggio) che origina dal diritto internazionale regge anche nel diritto interno, secondo la distribuzione delle competenze tipica della nostra forma di Stato regionale che, ovviamente, si differenzia negli ordinamenti a statuto speciale e in quelli a statuto ordinario.

Il risultato è stato che, mentre la tutela del diritto di lingua-madre, che si tratti della lingua di maggioranza (l'italiano) ovvero delle lingue delle minoranze storiche, è competenza che appartiene in esclusiva allo Stato (v. l. n. 482/1999), la promozione della libertà di linguaggio che, secondo il c. 1 dell'art. 9 Cost. dovrebbe appartenere alla Repubblica, quindi a tutte le istituzioni pubbliche, in realtà, se si ha a che fare con le minoranze linguistiche storiche, lo Stato continua a mantenere una certa preminenza rispetto alle Regioni. La dimostrazione è stata fornita attraverso una minuziosa analisi ordinamento per ordinamento, la quale ha portato a concludere che nella presente materia il diritto italiano ha fatto rivivere la potestà legislativa integrativa che la riforma costituzionale del Titolo V del 2001 sembrava aver accantonato.

Circa il fenomeno delle c.d. nuove minoranze, si è potuto infine rilevare che la condizione giuridica della doppia diade e l'individuazione dell'autorità politica competente ad intervenire sono risultate non troppo dissimili da quanto appena osservato nei confronti delle minoranze linguistiche storiche. Infatti, anche in questo caso, il riconoscimento sia della tutela del diritto di lingua-madre, attraverso il circuito scolastico, sia della promozione di alcune forme di linguaggi culturali, è stato riservato alla titolarità statale, con una potenziale apertura agli ordinamenti regionali attraverso, ancora una volta, la potestà legislativa integrativa (v. d. lgs. n. 286/1998). In ultima analisi, il lavoro ha cercato di mettere ordine su concetti giuridici con cui la società complessa di oggi dovrà sempre più misurarsi: diritto di lingua e libertà di linguaggio, tutela dell'uno e promozione dell'altra, minoranza linguistica e diversità culturale; così pure, vista la forma di Stato regionale dell'ordinamento interno, si è dovuto estendere l'indagine nei confronti dei soggetti pubblici competenti.

All'epilogo finale si è riservato uno spazio di riflessione *de iure condendo* sugli scenari futuri che potrebbero aprirsi a seguito dell'avanzare di una possibile società delle diversità culturali che vorrebbe continuare a chiamarsi democratica.